

ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 31/03/2016

DELIBERAZIONE del COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

n. 2 del 31/03/2016

Oggetto: **Linee guida per le nuove attività ARS di cui all'art. 82 bis comma 2, l.r. n. 40/2005 e ss.mm. – Adozione.**

Proponente: Gianluca Lazzeri

Estensore: Sara Salti

Nome Cognome	Qualifica	presente	assente
Gianluca Lazzeri	Presidente	x	
Alessandri Massimo	Membro	x	
Armentano Nicola	Membro	x	
Belli Pierfrancesco	Membro	x	
Bertini Francesca Alzira	Membro	x	
Bianchi Enrico	Membro	x	
Puccinelli Marco	Membro	x	
Vangieri Danielle Dominica	Membro		x
	TOTALE	7	1

Partecipano: il Direttore dell'ARS, Dott. Francesco Cipriani e il Vice Presidente del Consiglio Sanitario Regionale, Dott. Antonio Panti

IL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21.01.2008;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 22/12/2015 avente ad oggetto "*Agenzia regionale di sanità (ARS). Nomina del comitato di indirizzo e controllo.*" e il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213 del 16/12/2015 "*Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S.). Nomina del presidente del Comitato di indirizzo e controllo.*";

Preso atto che l'art 82 *sexies* "*Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza*" della sopra citata l.r. n. 40/2005 e ss.mm. prevede come compito specifico del Comitato di indirizzo e controllo dell'Agenzia Regionale di Sanità quello di esercitare le funzioni di indirizzo dell'attività dell'ARS;

Considerato che l'articolo 82 bis, al comma 2, della citata legge regionale prevede la possibilità per ARS di svolgere, previa comunicazione al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, compatibilmente con i compiti istituzionali, anche attività di consulenza, studio e ricerca a favore delle aziende sanitarie, delle società della salute, degli enti locali, nonché a favore di altri soggetti pubblici o privati;

Preso atto che l'Agenzia sta seguendo delle prassi consolidate per ottemperare a tale disposizione;

Tenuto conto della necessità di formalizzare tali procedure al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa dell'Agenzia;


Accertato che il compito del CDI è di fornire indirizzi all'attività dell'Agenzia e che tali indirizzi costituiscono la cornice per successivi atti tecnici e operativi;

A voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA

- 1) di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, le Linee guida per le nuove attività ARS di cui all'art. 82 bis comma 2, l.r. n. 40/2005 e ss.mm., allegate sub lettera A) quale parte integrante al presente provvedimento;
- 2) di dare mandato al direttore dell'ARS di approfondire, sul piano della legittimità e praticabilità, soluzioni mirate a garantire un'adeguata disciplina alle procedure di gestione delle attività di cui all'articolo 82-sexies, comma 2, della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 e ss. mm;
- 3) di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it).

p. Il Comitato di indirizzo e controllo
Il Presidente
Gianluca Lazzeri



LINEE GUIDA NUOVE ATTIVITÀ ARS DI CUI ALL'ART. 82 BIS COMMA 2, L.R. N. 40/2005 E SS.MM..

Premessa

Le presenti linee di indirizzo sono impartite in riferimento a quanto previsto dall'articolo 82 bis l.r. n. 40/2005 e ss.mm., che viene richiamato integralmente. E si riferisce in particolare a quelle attività che vengono definite "Nuove attività".

Gli indirizzi in esse contenuti hanno l'obiettivo di evidenziare le indicazioni e i principi cui l'agenzia dovrà attenersi per la predisposizione di appositi disciplinari operativi che regolamentino la materia e, nel contempo, di consentire all'ente di effettuare il monitoraggio sull'attuazione ed il rispetto degli stessi da parte dei soggetti interlocutori.

In particolare le linee guida contengono:

- a. l'individuazione degli interlocutori e il contesto, anche normativo, di riferimento;
- b. la nozione e distinzione delle attività scaturite dalle richieste esterne;
- c. le procedure di risposta alle richieste provenienti dall'esterno anche con riferimento alle priorità e alla pesatura delle richieste;
- d. le garanzie che l'agenzia impone ai soggetti richiedenti. In tale contesto, viene data particolare attenzione ai casi in cui l'attività richiesta all'agenzia abbia per oggetto l'accesso a dati individuali;
- d. una struttura della nota di trasmissione delle risposte dell'agenzia, con l'indicazione del contenuto minimo della stessa, cioè gli aspetti che devono essere disciplinati;
- e. la graduazione delle forme di pubblicità delle richieste e delle relative risposte a seconda dei soggetti richiedenti;
- f. la comunicazione a Giunta e Consiglio regionali.

Nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali di indirizzo, il Comitato di indirizzo e controllo fornisce i seguenti indirizzi, con la precisazione che il direttore possa comunque derogare, qualora lo ritenga necessario e/o opportuno, alle indicazioni, fatto salvo l'onere di comunicare, alla prima seduta del comitato utile, le disposizioni impartite in deroga.

Nuove attività

Per nuova attività si intende un nuovo progetto, una richiesta di informazioni, attività di consulenza, studio e ricerca svolta da ARS a seguito di richiesta che non sia già compresa nel programma di attività dell'anno in corso. Queste possono essere di due tipi: attività di sportello e attività aggiuntive rispetto al programma annuale. Di seguito si riportano le definizioni.

1- Attività sportello

Per attività sportello si intende il riscontro ad una richiesta, fornendo risposta con un carico di lavoro che non impegni per un tempo-uomo superiore a tre giorni lavorativi. Queste attività non vanno mai ad integrare il programma di attività.

2 – Attività aggiuntive

Per attività aggiuntiva si intende un nuovo progetto, una richiesta di informazioni, attività di consulenza, studio e ricerca svolta da ARS su richiesta, che non vada ad integrare il programma di attività e che impegni la struttura per un lasso di tempo superiore a tre giorni lavorativi.

Queste attività, ove particolarmente importanti per l'onerosità degli adempimenti e per la rilevanza dell'argomento, possono andare ad integrare il programma di attività annuale che dovrà essere approvato, con le relative modifiche ed integrazioni secondo le stesse modalità previste per

l'approvazione. La valutazione dell'importanza di tale attività, ai fini della modifica del programma di attività, è effettuata dal CDI.

Individuazione dei soggetti richiedenti e suddivisione in gruppi di rilevanza.

GRUPPO A)

Gruppo a.1)

Giunta (Presidente GR, assessore competente)

Consiglio regionale (presidente CR, Presidente commissione III)

Gruppo a.2)

Membri III commissione

Consiglieri regionali

Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale (direttore, dirigenti)

GRUPPO B

ASL

Ente SSR

Ente SSN

GRUPPO C)

Enti locali

Università e Enti di ricerca

GRUPPO D)

Altri enti di diritto pubblico e enti di diritto privato, associazioni anche non riconosciute ecc... senza fini di lucro

Giornalisti

GRUPPO E)

Cittadini

Motivazioni, limiti delle richieste. Richiesta di garanzie.

Per i GRUPPI B), C), D) e E) la richiesta di attività dovrà essere adeguatamente motivata.

Il richiedente si attiene in particolare alle seguenti condizioni:

- è necessario poter identificare il richiedente, che deve dichiarare sotto la propria responsabilità i propri dati identificativi (cognome, nome, ragione sociale, data di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica);
- deve essere indicata la motivazione della richiesta;
- deve essere specificato che utilizzo che si intende fare delle informazioni, dei dati elaborati o quant'altro comunque fornito dall'ARS;
- sia garantito l'impegno di non fornire a terzi quanto ottenuto dall'ARS;
- sia fornita adeguato impegno che risposte quanto fornito dall'ARS non sarà utilizzate, ancorché in maniera indiretta, a fini economici;
- gli esiti delle richieste possono essere pubblicati con l'accordo e con le prescrizioni impartite dall'Agenzia e con l'indicazione di ARS come fonte;

Un'eccezione alle condizioni citate qui sopra è possibile solo con il permesso esplicito di ARS.

Nelle richieste degli altri gruppi in caso di utilizzo degli esiti delle attività richieste sempre non a fine economico si impegnano a dare atto della fonte, eccetto i casi che rientrano in atti di indirizzo controllo o di programmazione socio sanitaria.

Individuazione delle priorità delle richieste.

Alta: programma di attività e ogni richiesta di cui ai soggetti del gruppo a.1) relativa ad atti e studi propedeutici ad atti allo studio o all'esecuzione di modifica ed integrazione del SSR o di particolare allarme sociale.

Media: secondo la seguente gradazione, ogni altra richiesta di cui ai soggetti del gruppo A) B) C) D)

Bassa: richieste GRUPPO E

Pesatura

Per pesatura si intende il rapporto che intercorre fra le attività richieste dall'esterno e le attività svolte da ARS nell'esercizio delle funzioni istituzionali di cui al comma 1 dell'art. 82 bis della legge regionale n. 40/2005 e ss.mm., e le attività inserite nel programma annuale e pluriennale di attività. La pesatura è diversificata a seconda della tipologia di attività richiesta.

Attività sportello

Nel rispetto delle priorità di cui sopra e della compatibilità con lo svolgimento delle attività preposte per la realizzazione del programma annuale le attività definite sportello vengono assegnate dal direttore e evase di routine dai dirigenti preposti.

Dello svolgimento di tali attività se ne dà atto secondo le consuete modalità nel programma di controllo definito Gestionale ARS o nei futuri e analoghi altri programmi.

Nella relazione di attività tali attività verranno debitamente riepilogate.

Attività aggiuntive

Nel rispetto delle priorità di cui sopra e della compatibilità con lo svolgimento delle attività preposte per la realizzazione del programma annuale, le attività definite aggiuntive vengono assegnate dal direttore e, ove opportuno, previa analisi con il dirigente competente. Per queste attività è predisposta la scheda di attività e se ne dà informativa nella prima seduta utile del Comitato.

Giova ripetere che suddette attività, ove particolarmente importanti per l'onerosità degli adempimenti e per la rilevanza dell'argomento possono andare ad integrare il programma di attività annuale che dovrà essere approvato, con le relative modifiche ed integrazioni secondo le stesse modalità previste per l'approvazione.

Pubblicità richiesta nel sito istituzionale dell'ARS

Fermo restando gli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa vigente in materia, la pubblicazione delle richieste esterne avviene con cadenza mensile sul sito istituzionale. Le richieste sono pubblicate in ordine cronologico.

Per le richieste provenienti da organi di indirizzo e controllo (GRUPPO A)) verrà indicata solo l'oggetto della richiesta e per l'identificazione del soggetto richiedente sarà utilizzata la formula generica di "Organo di indirizzo e controllo", al fine di dare pubblicità all'oggetto della richiesta, senza rischiare di interferire, anche solo indirettamente, con le attività proprie di questi soggetti.

Per le richieste degli altri soggetti viene indicata la categoria del soggetto richiedente e il soggetto di riferimento. In questi casi, al momento di presa in carico delle richieste, verrà dato avviso ai richiedenti delle procedure in essere .

La motivazione della pubblicazione risiede sia nella volontà di garantire la massima trasparenza dell'operato dell'agenzia ma anche di permettere una più agevole diffusione di buone pratiche, dato che la richiesta potrebbe interessare anche altro soggetti del sistema.

La logica cui si ispira la pubblicazione è di garantire l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza o privacy).

In casi di richieste di privati cittadini (GRUPPO E) è disposto un registro a parte non pubblico, ma consultabile a richiesta.

Comunicazione a Giunta e Consiglio regionale

Ai sensi dell'articolo 82 bis della l.r. n. 40/2005 e ss.mm., *“L'ARS svolge, previa comunicazione al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, compatibilmente con i compiti di cui al comma 1, anche attività di consulenza, studio e ricerca a favore delle aziende sanitarie, delle società della salute, degli enti locali, nonché a favore di altri soggetti pubblici o privati”*.

Ne consegue pertanto che le attività saranno comunicate a Giunta e Consiglio regionali quando sono effettuate su richiesta di aziende sanitarie, delle società della salute, degli enti locali, nonché a favore di altri soggetti pubblici o privati, mentre le ulteriori attività richieste ad ARS da Giunta e Consiglio regionali saranno inviate agli stessi non in applicazione del sopracitato articolo, ma come mera informativa sull'attività dell'Agenzia.

In entrambi i casi comunque le schede sono inviate via posta pec ai seguenti soggetti: Presidente della Giunta, Presidente del Consiglio, Assessore alla salute, Presidente della III Commissione Sanità CR.